

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2209 DEL 22/12/2023

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA STRUTTURA SANITARIA CMR SRL PER IL TRASFERIMENTO TEMPESTIVO IN OSPEDALE DEI PAZIENTI TRATTATI PRESSO LA PROPRIA UNITÀ OPERATIVA LOCALE DENOMINATA CLINICA EUGIN SRL DI VICENZA, STRUTTURA SANITARIA AUTORIZZATA ALL'ESECUZIONE DI TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DI II LIVELLO AI SENSI DELLA DGR N. 658 DEL 04/03/2005. DURATA BIENNALE CON DECORRENZA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 2247/23

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“La legge n. 40 del 19/02/2004, nel dettare le norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita, ha demandato alle Regioni e alle Province autonome la definizione, con propri atti, dei requisiti tecnico scientifici ed organizzativi delle strutture, le caratteristiche del personale, i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e i casi di revoca delle stesse.

La Regione Veneto, in attuazione dell'art. n. 12 della Legge Regionale n. 22 del 16/08/2002, con DGRV. del 06/08/2004 n. 2501, ha approvato la classificazione delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, contemplando in esse anche gli ambulatori di Procreazione medicalmente assistita (PMA), suddividendole, in relazione alla tipologia delle tecniche utilizzate e con prestazioni a complessità chirurgica e grado di invasività tecnica crescente, in strutture di 1°, 2° e 3° livello e fissando, per questa e per ogni singola struttura che eroga prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, i relativi requisiti minimi specifici di qualità per l'autorizzazione.

Successivamente, con DGR. n. 658 del 04/03/2005, la Giunta Regionale ha provveduto a ridefinire i requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio di cui alla DGR. n. 2501 del 06/08/2004 per le strutture che erogano prestazioni di PMA.

Relativamente ai requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione, la DGR n. 658 del 04/03/2005, tra i requisiti organizzativi per le *"strutture che erogano prestazioni di PMA di 2° livello"* prevede la formalizzazione di un accordo per il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti nel caso di emergenza e di eventuali complicanze.

Ora, con nota prot. n. 124878 del 12/12/2023, agli atti, il legale Rappresentante della società CMR srl con sede legale a Milano ha chiesto la stipula dell'accordo per la propria struttura operativa Clinica Eugin srl con sede a Vicenza - Via Lussemburgo 57, finalizzato alla possibilità di effettuare, in caso di complicanze, il tempestivo trasferimento del paziente presso il P.O. San Bortolo di questa Azienda U.L.SS n. 8 "Berica" nonché l'accesso ai farmaci di fascia H.

Sulla richiesta, sentiti per competenza, hanno espresso parere favorevole il Direttore della Centrale Operativa SUEM dell'Azienda Ulss 8 "Berica", nonché i Direttori delle UU.OO.CC. Farmacia di Vicenza e Assistenza Farmaceutica Territoriale.

Verificato che la Clinica Eugin srl di Vicenza è in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio di attività sanitarie rilasciata dal Comune di Vicenza in data 07/04/2021 ai sensi dell'art. n. 6 della L.R. n. 22/2002 tra l'altro come struttura sanitaria che eroga prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) di 2° livello, si propone il rinnovo dell'accordo tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" ed la Società CMR srl di Milano, per l'accesso in ospedale dei pazienti trattati presso la propria struttura operativa locale denominata Clinica Eugin srl di Vicenza, in caso di emergenza ed eventuali complicanze e l'accesso ai farmaci di fascia H di durata biennale e con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione.

Per la disponibilità all'accoglimento dei pazienti presso l'Ospedale di Vicenza, la Struttura riconoscerà all'U.L.SS. la somma forfetaria annua di € 10.000,00 = (diecimila/00), per complessivi € 20.000,00 (ventimila/00), da versarsi, per ciascun anno di validità, alla sottoscrizione del presente accordo e successivamente entro il 31/12/2024, previa emissione di regolare fattura da parte dell'U.L.SS.

Si rileva inoltre che la somma forfetaria annua di cui sopra, pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun

anno di validità, e complessivi € 20.000,00 (ventimila/00), troverà riferimento nel Bilancio Sanitario degli anni 2023-2024 al conto 5107000110.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo dell'accordo concluso tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e la Società CMR srl di Milano, per la struttura operativa Clinica Eugin srl sita a Vicenza in via Lussemburgo 57, per il trasferimento tempestivo in ospedale in caso di emergenza ed eventuali complicanze dei pazienti trattati dalla Struttura stessa, nella qualità di struttura sanitaria autorizzata all'esecuzione di tecniche di PMA di 2^ livello, e per l'accesso ai farmaci di fascia H, di durata biennale decorrente dalla data di ultima sottoscrizione e alle condizioni e con le modalità descritte nel disciplinare allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che la somma forfetaria annua di € 10.000,00, pari ad un totale biennale di € 20.000,00, prevista per la stipula del contratto, da versarsi in due tranches distinte, troverà riferimento nel Bilancio Sanitario degli anni 2023 -2024 al conto 5107000110, per la quota di rispettiva competenza;
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere, per la parte di propria competenza, agli atti consequenziali inerente il contratto in argomento;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER L'ACCESSO IN OSPEDALE DEI PAZIENTI

OPERATI PRESSO STRUTTURA EXTRAOSPEDALIERA DI CHIRURGIA

E PER L'ACCESSO AI FARMACI DI FASCIA H

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F);

E

la Società CMR Srl di seguito denominata anche "Struttura", con sede legale in via Pietro Maroncelli 17 - (MI) - partita IVA 09093660968 nella persona del legale rappresentante, Marco Fantacci, (nato a Pisa (PI) il 23/11/1968 Cod. Fisc. FNTMRC68S23G702E) per la propria unità locale denominata **Clinica Eugin di Vicenza** - struttura sanitaria privata non accreditata con sede operativa in via Lussemburgo 57;

PREMESSO CHE

- La legge n. 40 del 19/02/2004, nel dettare le norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita, ha demandato alle Regioni e alle Province autonome la definizione, con propri atti, dei requisiti tecnico scientifici ed organizzativi delle strutture, le caratteristiche del personale, i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e i casi di revoca delle stesse.
- La Regione Veneto, in attuazione dell'art. 12 della Legge Regionale n. 22 del 16/08/2002, con D.G.R.V. del 06.08.2004 n° 2501, ha approvato la classificazione delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, contemplando in esse anche gli ambulatori di

Procreazione medicalmente assistita (PMA), suddividendole, in relazione alla tipologia delle tecniche utilizzate e con prestazioni a complessità chirurgica e grado di invasività tecnica crescente, in strutture di 1°, 2° e 3° livello e fissando, per questa e per ogni singola struttura che eroga prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, i relativi requisiti minimi specifici di qualità per l'autorizzazione.

- Successivamente, con DGR n. 658 del 4/03/2005, la Giunta Regionale ha provveduto a ridefinire i requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio di cui alla DGR n. 2501 del 06/08/2004 per le strutture che erogano prestazioni di PMA.

- Relativamente ai requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione, la DGR n. 658 del 4/03/2005, tra i requisiti organizzativi per le "strutture che erogano prestazioni di PMA di 2° livello" prevede la formalizzazione di un accordo per il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti nel caso di emergenza.

- Pertanto, con PEC del 12/12/2023 la Struttura, ha chiesto il rinnovo dell'accordo in argomento per la propria struttura sanitaria privata non accreditata di Vicenza con sede in via Lussemburgo 57 che consenta il trasferimento tempestivo dei pazienti trattati in caso di emergenza.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Trasferimento tempestivo dei pazienti in caso di emergenza

Il presente accordo ha ad oggetto il trasferimento del paziente dalla Struttura all'Ospedale San Bortolo di Vicenza in caso di emergenza e di eventuali complicanze secondo le modalità e nei termini indicati nel protocollo allegato quale parte integrante

ed essenziale del presente accordo (**Allegato 1_1**).

La Struttura dovrà assicurare, sia nel caso in cui il paziente si trovi ancora presso la stessa sia nel caso il paziente sia già rientrato a domicilio, l'organizzazione del trasferimento, assicurando la presenza di un proprio Medico nella fase di stabilizzazione ed un'adeguata assistenza sanitaria nella fase del trasporto all'Ospedale di Vicenza. Il predetto Medico rimarrà comunque a disposizione dei colleghi ospedalieri per le necessità del caso.

Articolo 2– Aspetti economici

1. Per la disponibilità all'accoglimento dei pazienti presso l'Ospedale di Vicenza, la Struttura riconoscerà all'U.L.SS. la somma forfetaria annua di € 10.000,00= (diecimila) da versarsi in due tranches di pari importo: la prima alla sottoscrizione del presente accordo, la seconda entro il 31/12/2024 previa emissione di regolari fatture da parte dell'U.L.SS. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante l'avviso di pagamento PagoPA trasmesso con le fatture.

Resta inteso tra le Parti che il mancato pagamento entro il termine in essa indicato, comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c.

2. In caso di ricovero e/o di erogazione di prestazioni ambulatoriali la Struttura pagherà l'intera tariffa del DRG prodotto o le tariffe vigenti al momento della loro erogazione e previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, nella colonna titolata "remunerazione soggetti erogatori".

Articolo 3 - Farmaci di Fascia H

L'U.L.SS. consente alla Struttura di accedere, tramite il proprio Medico anestesista, ovvero tramite il proprio Direttore Sanitario, **ai farmaci di fascia H** per la somministrazione dell'anestesia inclusi nel Prontuario Terapeutico Aziendale

adottato dall'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica".

La Struttura a tal fine dichiara di possedere detti requisiti minimi:

- magazzino per farmaci e dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
- vano blindato e/o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti;
- arredi ed attrezzature per lo stoccaggio e conservazione dei medicinali, dei dispositivi medici e altri materiali di competenza.

La Struttura individua il Responsabile del proprio armadio farmaceutico nella persona del proprio Direttore Sanitario pro-tempore.

Le richieste di farmaci compilate dalla Struttura dovranno riportare il seguente codice di magazzino attribuito alla Struttura: **CDC 790130**. Ai fini dell'individuazione delle singole responsabilità nei vari momenti di trasferimento ed utilizzo dei farmaci anestetici di fascia H per la somministrazione dell'anestesia da parte dell'anestesista dovrà essere utilizzata la modulistica ed il registro sotto riportati:

- modulo "buono prelievo medicinali" da utilizzarsi per la richiesta degli anestetici non stupefacenti;
- bollettario numerato per l'approvvigionamento di stupefacenti (D.P.R. 309/1990);
- registro carico e scarico stupefacenti firmato dal Direttore Sanitario dell'U.L.SS. o suo delegato.

L'attività di vigilanza sulla gestione dei farmaci ed in particolare sui farmaci stupefacenti e sui farmaci di fascia H per la somministrazione dell'anestesia presso la Struttura è assicurato dall'**U.O.C. di Assistenza Farmaceutica Territoriale Distretto Est e Distretto Ovest** dell'U.L.SS. secondo la prassi e gli accordi interni aziendali dell'U.L.SS..

La modulistica ed il registro saranno forniti dall'U.O.C. Farmacia Ospedaliera Distretto Est dell'U.L.SS. alla Struttura che dovrà sorvegliare sulla regolare tenuta dei

medesimi tramite il proprio Direttore Sanitario.

L'U.O.C. Farmacia Ospedaliera Distretto Est dell'U.L.SS. provvederà, con cadenza trimestrale, a trasmettere alla Direzione Amministrativa di Ospedale l'elenco dei farmaci di fascia H, con relativo costo comprensivo di I.V.A., forniti alla Struttura.

La **Direzione Amministrativa di Ospedale** provvederà, quindi, con cadenza trimestrale a fatturare alla Struttura la fornitura di cui sopra al costo di acquisto dei farmaci ceduti incrementato della percentuale del 5 % per la remunerazione dei costi di gestione con assoggettamento all'I.V.A. dovuta per norma che andranno ad implementare il fondo di reparto dell'U.O.C. Farmacia Ospedaliera distretto Est.

Articolo 4 - Responsabilità

La Struttura dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'unità locale con sede operativa in Vicenza, Via Lussemburgo n. 57, possiede i requisiti strutturali, tecnologici, e organizzativi minimi di cui all'Allegato 1 della D.G.R.V. 658/2005 e di erogare le prestazioni indicate nella stessa.

La Struttura, titolare dell'erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei confronti dei pazienti per gli eventuali danni ad essi cagionati nell'espletamento delle proprie attività e provvede a stipulare apposita polizza assicurativa o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

L'U.L.SS. resterà in ogni caso estranea a qualsiasi vertenza che dovesse insorgere con i pazienti in relazione allo svolgimento della predetta attività.

La Struttura dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 5 - Trattamento dei dati e nomina a Responsabile esterno del trattamento ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679

	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del	
	Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo	
	al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta	
	applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio	
	2018, il “ Titolare ” del trattamento dei dati relativi ai pazienti è la Struttura.	
	La Struttura nomina l’U.L.SS. n. 8 “ Responsabile esterno del trattamento dei dati	
	personali ”, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi	
	del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività	
	oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’U.L.SS. n. 8 e	
	nel rispetto della precitata normativa in materia”.	
	L’U.L.SS. n. 8, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel	
	continuo rispetto dei principi posti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito	
	all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento	
	medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia	
	di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non superiore a quello	
	necessario per gli scopi del trattamento.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento dei dati personali, la Struttura, gli	
	obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente	
	le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli	
	interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti	
	in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 6 – Durata	

Il presente accordo ha validità di anni 2 (due) decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi scritti fra le Parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS. Non è previsto il rinnovo tacito.

Articolo 7 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC. In tal caso la somma forfetaria annua versata sarà comunque interamente trattenuta dall'U.L.SS..

Articolo 8 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 9 – Clausole finali

Per quanto non previsto nel presente accordo e nel protocollo allegato si fa riferimento alla D.G.R.V. n. 549 del 25/02/2005 ed alla nota regionale 04/08/2005 prot. n. 559112.

Art. 10 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono

a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Articolo 11 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del Codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì _____

per CMR S.r.l.

per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Marco Fantacci)

(Maria Giuseppina Bonavina)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile l'art. 3 "Responsabilità".

per CMR S.r.l.

per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Marco Fantacci)

(Maria Giuseppina Bonavina)